



Pieno dalla Comm<sup>ne</sup> Carl<sup>re</sup>  
d'impiegata per li spese di guerra la  
una lettera n<sup>o</sup> 8927/19 del 2/10/1923  
indirizzata a S. E. il Ministro del Tesoro

Roma 2/10/1923

P. O. PARLAMENTO ITALIANO

18927 *L.F.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del R. Decreto 4 maggio 1928 N. 638, trasmetto all'E.V. in copia autentica, le seguenti decisioni di recupero emanate da questa Commissione d'Inchiesta ;

1°- Panno grigio verde - Ditta Tarhaldo Pietro - Togna .

2°- Panno grigio verde - Ditta F.lli Garlanda .

Deliberazioni di recupero

3°- Panno grigio verde- Ditta Sa la Carlo-

4°- Panno grigio verde- Ditta Negri Matte-

5°- Panno grigio verde- Ditta Lanificio Targetti .

6°- Panno grigio verde - Ditta Fiorino Esisio .

7°- Panno grigio verde - Ditta Lanificio di Piaceri e Torino .

8°- Panno grigio verde - Ditta Fratelli Cerruti .

9°- Panno grigio verde - Ditta Botti Giuseppe e F.lli.

10°- Panno g.v.- Ditta Giuseppe Rivetti e figli .

11°- Panno g.v.- Ditta Agostinetti e Ferraro

12°- Panno g.v. Ditta F.lli Vercellopi

13°- Panno g.v.- Ditta Ravelli e Pria

14°- Panno g.v.- Ditta F.lli Lora e Totino

A S.E. IL MINISTRO  
DEL TESORO

ROMA

- 15°- Panno g.v.- Ditta F.lli Fila
- 16 - Panno g.v.- Ditta Arlotti e Simonetti
- 17- Panno g.v.- Ditta Sorzano e Grassi in liquidazione
- 18°- Panno g.v.- Ditta Successori di G.V.Gilardi
- 19°- Panno g.v.- Bertotto Serafino
- 20°- Panno g.v.- Ditta Garbaccio e figli
- 21°- Panno g.v. Ditta Giardino Celestino
- 22 - Panno gri.v.- Ditta Reda Ottavio
- 23°- Panno g.v.- Ditta Ubertalli Pietro
- 24°- " g.v. Ditta Mosca e Ramella
- 25 " g.v.-Ditta Colongo Oreste
- 26 " g.v.- Ditta Lesua Giacomo Tanellino
- 27°- " " " E Successori Giovanni Gualdo e figli
- 28°- " " " " Reda Giovanni e Figli
- 29°- " " " " Reda Gregorio
- 30°- " " " " Tedeschi e Giudici
- 31°- " " " " Mosca Silvio
- 32°- " " " " Cantoni e Mosca
- 33°- " " " " Brina Giovanni
- 34°- " " " " Reda e Gilardino
- 35°- " " " " Bona Basilio
- 36°- " " " " Bozzo Vittorio
- 37°- " " " " F.lli Segna di Angelo
- 38°- " " " " Bertotto Modesto
- 39°- " " " " Federico Bozzalla
- 40°- " " " " Mosca e Jong
- 41°- " " " " Cerruti e Perolo
- 42°- " " " " Loro e Capra
- 43°- " " " " S.Picco e figli
- 44°- " " " " Loro Luigi
- 45°- " " " " Tonelli Giovanni e figli

46°- PIANO G.V. DI VIA SIRONE GIUSEPPE e FIGLI

47°- " " " " GIUSEPPE LICENZA

48°- " " " " LEONARDO e GIULIETTI

49°- " " " " BRUNO TANTINI e DANIELLA

SONO STATO ALL'E.V. IN UN CERCO DI  
RICERCA.

IL PRESIDENTE

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Bozzalla P.C.</sup> stesso mese all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Lauificio Tarpetto* con sede in *Desio* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

5-gennaio 915	- mt. 9.904,60	carato	₺. 69.353,20
31 Maggio	" " 219.994,00	colorato	" 1.999.952,00
31 Maggio	" " 31.661,00	"	" 253.288,00
10 "	" " 152.000,00	"	" 1.200.000,00
16 "	" " 29.980,20	"	" 239.841,60
16 giugno	" " 20.069,80	carato	" 175.610,50
21 "	" " 100.032,00	colorato	" 800.256,00
15 settembre	" " 50.029,00	"	" 400.234,40
" "	" " 40.077,00	"	" 320.616,00
24 novembre	" " 150.240,00	"	" 1.202.016,00
" "	" " 146.981,00	"	" 1.175.848,40
" "	" " 123.550,00	"	" 988.400,00
7 febbraio 916	" " 150.051,00	"	" 1.200.408,40
13 Marzo	" " 80.059,00	carato	" 640.472,00
13 "	" " 70.048,00	colorato	" 560.400,00
3 Maggio	" " 200.008,00	carato	" 1.600.064,00
2 "	" " 140.874,00	"	" 1.127.000,00
2 "	" " 20.991,50	colorato	" 167.932,00

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Sauificio Tarpetti in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Gennaio 1915 al 1° febbraio gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 10007.244 80 L. 244.963 76 L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 2.10% 456% % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal Marzo gennaio 1916 al Maggio 1916 per l'importo rispettivo di L. 284.431.30 - e L. 2.580.633.20 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 2.75% 284% %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del Marzo e Maggio 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sopra stabilito NON sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali potute rinvenire avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze NON conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 888.070.08) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 888.070.08 (lire 888.070.080) (lire 888.070.080) e 087

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Lauificio  
Tarpetti con sede in Desio della somma di L. 888.070.08  
(lire 888.070.080) quale lucro indebito ed eccessivo relativo  
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare  
nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

Il Segretario parlamentare

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

*Dicembre 1922*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Seprì Matteo con sede in Billa ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

25 Maggio 1915 - sul 2002,40 cotone	£. 160219,20
11 Giugno " " 10030,30 " "	80942,40
14 " " 10013,00 " "	80104,00
12 Luglio " " 5000,70 " "	40005,60
4 Agosto " " 5010,70 " "	40085,60
31 " " 40019,00 " "	320152,00
25 Ottobre " " 30035,00 " "	252294,00
4 Novembre " " 39852,70 " "	334821,48
10 Gennaio 1916 " 25340,90 " "	212803,56
14 Giugno 1915 " 30082,90 cotone	263286,62

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Negri Matteo in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Maggio 1915 al 10 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 1.520.787.84 L. 263.286.62 L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del ~~3 1/2~~ 8.15 % 8.15 % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal ~~gennaio 1916 al~~ 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del % % %, avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito non sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze non consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 78.821,02) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 78.821,02 (lire Settantotto mila ottocentoventuno), 02%

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Repi Matteo con sede in Biella della somma di L. 78.821,02 (lire Settantotto mila ottocentoventuno e 02%) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

Il Segretario Generale

Giuseppe D'Agostino

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Pia-  
cenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo  
P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pian-  
ceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti  
e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino —  
Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Gar-  
baccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liqui-  
dazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio  
— Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e  
Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione  
— Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli  
Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto  
Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi del-  
l'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza  
l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè  
per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non  
può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto  
con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Sella Carlo* con sede in *Biella* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

11 giugno 1915	m. 10254.30	panno cotoneato	82.034.40
28 ottobre "	" 3114. -	" "	26.157.60
2 novembre "	" 3069. -	" "	25.779.60
8 gennaio 1916	" 8150.90	" "	68.467.50
18 aprile 1916	" 9415.40	" cardato	92.741.60

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Sella Carlo* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *Giugno* 1915 al *8* gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. *202.439.10* L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *17,50*% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal \_\_\_\_\_ gennaio 1916 ~~al~~ *nell'aprile* 1916 ~~per l'ammontare di~~ *L. 89.446.30* debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti ~~rispettivi~~ del *6,00*% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 5876.75) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 34641.93 (lire trentaquattro mila seicento quarantuno e centesimi novantatré).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta *Sella Carlo* con sede in *Biella* della somma di L. 34.641.93 (lire trentaquattro mila seicento quarantuno e centesimi novantatré) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*G. C. ...*

Il Segretario parlamentare

*...*

Il Segretario Generale

*Emilio D'Agostino*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

*Dicembre 1922*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piancenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda. — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Fratelli Garlanda con sede in Galle Mosso (Brescia) ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

11. Giugno 1915	M. 10123.80	panno cotoneato per	80990.60
12. luglio " "	20021.20	" " "	160169.60
6. settembre " "	14997.20	" " "	119977.60
25. ottobre " "	25046.30	" " "	210405.79
4. novembre " "	25000.80	" " "	210006.78
11. gennaio 1916	25121.00	" " "	211016.60
14. giugno 1915	20277.30	" cardato "	177434.62
24. febbraio 1916	15036.80	" " pettinato "	154886.60
15. aprile 1916	24818.80	" " "	230829.18
15. " "	15076.60	" " "	150764.00
24. febbraio " "	10120.00	" cotoneato "	85008.00

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *fratelli Gervanda* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, <sup>a tutto l'11 gennaio 1916, il</sup> cardati e semipettinati <sup>provvisi</sup> della ditta con contratti stipulati dal ~~1915~~ al ~~gennaio 1916~~, <sup>cardato del giugno 1915, il semipettinato del 24 febbraio 1916 e il cotonato del</sup> ~~per lo am-~~ <sup>24 febbraio 1916 per l'ammontare rispettivo di</sup> ~~montare rispettivo di L.~~ <sup>L. 992.966.44</sup> ~~L. 177.425.52~~ <sup>L. 157.866.40</sup>

<sup>85.008.00</sup> debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del ~~17.25%~~ <sup>9.58%</sup>, ~~3.03%~~ <sup>3.40%</sup>

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, <sup>e che i panni cotonati, cardati e</sup> ~~semipettinati provvisi con contratti stipulati dal~~ gennaio 1916 al ~~1916~~ <sup>1916</sup> debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del ~~9%~~ <sup>9%</sup>, ~~9%~~ <sup>9%</sup>, ~~avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del~~ 1916 è stato detratto il premio d'impermobilizzazione; /

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ~~.....~~ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze // consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 13729.53) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 181953.96 (lire centoottantamila e novantasei cinquantatré e centom novantasei)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Fratelli Sar  
landa con sede in Valle Mosso della somma di L. 181.953.96  
(lire centoottantamila 953.96) quale lucro indebito ed eccessivo relativo  
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare  
nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale

*Ernesto D'Agostino*

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:\**

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella. — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nei termini loro assegnati i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Erabaldo Pietro Cogna con sede in Prati (Novara) ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28. 5. 715	m.	45052.60	cotonato	3360.420.80
11. 6. "	"	80104.50	"	640.836.00
12. 6. "	"	58016.10	"	464.128.80
20. 9. "	"	20019.00	"	160152.00
12. 6. "	"	11994.00	semipettinati	113943.00
30. 9. "	"	20040.40	"	190383.80
28. 10. "	"	40033.00	"	400.330.00
2. 11. "	"	60047.80	"	600478.00
23. 2. 1916	"	40112.10	"	422.354.28
" " "	"	10011.20	cardato	96.909.05
28. 4. "	"	30.065.00	semipettinati	326.205.25
" " "	"	26047.60	"	282.616.45

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Erabello Pietro Cagna* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati~~ e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *maggio* 1915 al *2<sup>o</sup> novembre* ~~gennaio~~ 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di *L. 1.625.537,60* ~~L. 1.395.134,80~~ L.

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *22,20%* ~~11,56%~~ %

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati~~, cardati e semipettinati provvisti ~~con contratti stipulati dal~~ *nel periodo febbraio - 15 marzo 1916 e semipettinati provvisti dopo il* ~~gennaio 1916 al~~ *15 marzo 1916 per l'ammontare rispettivo di* ~~L. 511.060,83 e di 584.182,30~~ *rispettivamente*

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *29%* ~~2,65%~~ %;

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *marzo e aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sopra stabilito — sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 48.175.15) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 354.228.35 (lire trecentocinquantaquattromila duecentoventotto e centesimi 35)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Babaldo Pietro  
Coagna con sede in Prati (Norara) della somma di L. 354.228.35  
(lire trecentocinquantaquattromila duecentoventotto e centesimi 35) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*G. Mariani*

Il Segretario parlamentare

*Antonio Di Biase*

Il Segretario Generale

*Umberto D'Agostino*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Liorino Spisio con sede  
in Valle Motto ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità  
di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

17	Quipno 1915	mt <sup>2</sup>	9717,00	cotonato	£. 77.736,00
15	delphio		10.006,40		80.051,20

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Fiorina Erario* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arretrando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati ~~dal 1° aprile 1915 al 1° gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 100.000,00~~ *per l'ammontare reale di L. 15.787,20* debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del ~~25,68%~~ *25,68%* ~~.....%~~ ~~.....%~~ ~~.....%~~ *rispettivamente*, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal ~~1° gennaio 1916 al 1° maggio 1916~~ debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del ~~.....%~~ ~~.....%~~ ~~.....%~~ *avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;*

che dell'ammontare del recupero come sopra stabilito *1100,00* sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ~~.....~~ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L.                     ) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 40.519,75 - (lire quarantamila cinquecento settantacinque e 75%)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Fiorina  
Officio con sede in Valle Mosso della somma di L. 40519,75  
(lire quarantamila cinquecento settantacinque e 75%) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

Il Segretario Generale

Giulio D'Agostino

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso~~ mese all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piancenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ, PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta <sup>Luigi</sup> *Pianceri e Cario* con sede in Corruo ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31 maggio 1915	m. 15.0073.10	cotonato	1.200.584.80
11 giugno "	" 350.025.90	"	2.800.207.20
8 luglio "	" 200.043.40	"	1.600.347.20
1 settembre "	" 200.044.90	"	1.600.359.20
25 ottobre "	" 100.013.20	"	840.110.88
2 novembre "	" 200.080.20	cardato	1.779.541.65
2 " "	" 100.004.60	"	910.041.85
12 gennaio 1916	" 200.073.00	"	1.689.325.90
15 aprile "	" 200.089.30	"	1.970.879.60
18 " "	" 199.655.50	"	1.966.606.65

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà de<sup>e</sup> gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta <sup>Leopoldo</sup> ~~Finicari e Corsio in liquidazione~~ in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arretrando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal ~~maggio~~ 1915 al 12 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 8.041.609,28 L. 4.365.154,39

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 18,9% <sup>10/100</sup> ~~10/100~~ — % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati~~, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati ~~dall'aprile~~ gennaio 1916 <sup>per l'ammontare di L. 3.774.575,57</sup> debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti ~~allo~~ sconti <sup>rispettivi</sup> del 11,41% ~~10/100~~ — %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del ~~Settembre e Aprile~~ 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito — sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 125.334.46) di modo che il recupero netto resta de-  
finito nella somma di L. 2.578.693,99 (lire due milioni cinquecento settanta  
totto mila seicento novanta tre e quattro centesimi novanta nove).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Laufer & C. Panceri e Corino  
con sede in Corino della somma di L. 2.578.693,99  
(lire due milioni cinquecento settanta totto mila seicento novanta tre e quattro centesimi novanta nove) quale lucro indebito ed eccessivo relativo  
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare  
nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

Il Segretario Generale

Ernesto D'Agos tino



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *F.lli Ferruti* con sede in *Biella* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

12	Luglio 1915	inf. 22521.70	semipettinato	£. 214906.15
15	Aprile	" 30006.-	" "	285057.-
28	Ottobre	" 45025.20	" "	450252.-
2	Novembre	" 49865.30	" "	498653.-
10	Giugno 916	" 40222.-	" "	402220.-
10	"	" 5837.40	carato	58120.34
14	Giugno 1915	" 74999.70	" "	656247.37
8	Luglio	" 10023.40	" "	87504.75
25	Aprile	" 9976.70	" "	87296.12
2	Novembre	" 5009.90	" "	45590.09
2	"	" 5009.=	" "	45581.90
19	Febbraio 916	" 35149.80	semipettinato	356570.25
19	"	" 10005.60	carato	95053.20
18	"	" 15174.40	is	149462.84
"	"	" 10644.30	is	104846.35
"	"	" 35140.=	semipettinato	381269.=
"	"	" 39857.60	is	432454.96
28	Maggio 1915	" 21223.90	Carato	169791.20

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *[firma]* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *Maggio* 1915 al *10* gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *169.791.20* (L. *2.826.528.72 Cotonati e semipettinati*) debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *10*% *10*% *10*% rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni *cotonati*, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal *gennaio 1916* al *febbraio* 1916 *per l'ammontare complessivo di L. 1.474.896.97* debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *11*% *10*% *10*%; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *febbraio* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito *[firma]* sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze *[firma]* conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 17.893,77) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 425.376,20 (lire Quattrocento settantasei mila trecento settantasei e 20/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta M. Ferruti con sede in Biella della somma di L. 425.376,20 (lire Quattrocento settantasei mila trecento settantasei e 20/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

Il Segretario Generale

Emilio D'Agostino

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivettiti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Botto Giuseppe & C.* con sede  
in *Valle Motta* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità  
di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28 Maggio 1915	col.	10011,90	costonate	80095,20
7 Luglio	"	40.035,50	"	380284,00
17 Giugno	"	6260,90	"	50084,20
13 "	"	40011,80	"	320136,40
25 Agosto	"	30035,40	"	240283,20
25 Ottobre	"	13724,00	"	127041,60
2 Novembre	"	25081,30	"	210682,90
11 Gennaio 1916	"	26159,70	"	219741,50
19 febbraio	"	10319,70	"	86685,30
19 "	"	15133,80	costonate	143471,10
17 Aprile	"	29916,00	"	274628,50
"	"	20533,70	"	202256,94
"	"	5325,60	costonate	46599,00



di altre fibre scadenti (in totale L. 62.995,20) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 314.543,46 - (lire trecentoquattordicimila cinquecentoquarantasei e 46/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Batti Giuseppe e Alb. con sede in Valle Morco della somma di L. 314.543,46 (lire trecentoquattordicimila cinquecentoquarantasei e 46/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

Il Segretario Generale

U. Costa



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Tognà — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclair e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Giuseppe Rivetti e figli con sede in Biella ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

25 maggio 915	— m. 150.000	caudato	—	2.875	—	2.150.745,00
16 Giugno	— m. 200.000,50	caudato	2.875	—	—	1.750.180,25
8 Luglio	— " 423.021,40	"	2.875	—	—	3.788.932,25
25 " "	— " 350.008,90	"	2.875	—	—	3.062.572,87
2 Novembre	— " 197.247,00	"	9,10	—	—	1.799.497,00
2 " "	— " 284.512, =	"	2,10	—	—	2.589.460,20
10 Gennaio 916	— " 150.038,90	"	9,10	—	—	1.365.320,60
25 Maggio 915	— " 25.012,50	temperato	2,90	—	—	225.157,50
25 " "	— " 125.038,40	"	9,00	—	—	1.125.318,60
11 Giugno id	— " 300.043,40	"	9,25	—	—	2.725.001,45
17 " id	— " 10.548,80	"	9,25	—	—	171.576,40
8 Luglio id	— " 5.867,50	"	9,50	—	—	55.241,25
12 " id	— " 166.281,50	"	9,50	—	—	1.586.324,25
25 agosto id	— " 150.019,40	"	9,50	—	—	1.425.187,15
2 Novembre id	— " 302.253,60	"	10,00	—	—	3.022.536,00
2 " "	— " 215.474,80	"	10,00	—	—	2.154.748,00
10 Gennaio 916	— " 150.006,80	"	10,00	—	—	1.500.068,00
13 Maggio 915	— " 30.120,00	estorato	8,00	—	—	240.960,00
25 " "	— " 300.008,20	"	5,00	—	—	1.500.065,60
28 " "	— " 100.027,10	"	8,10	—	—	800.216,80
10 Gennaio 916	— " 19.002,00	"	8,10	—	—	100.816,80
19 febbraio 916	— " 300.019,30	temperato	10,50	—	—	3.150.202,65
" " "	— " 200.000,00	caudato	9,50	—	—	1.900.000,00
" " "	— " 199.294,10	"	9,50	—	—	1.898.043,95
13 Aprile	— " 399.924,15	"	9,85	—	—	3.939.257,31
13 " "	— " 300.088,10	temperato	10,85	—	—	3.255.413,38
13 " "	— " 400.011,30	"	10,85	—	—	4.340.122,50
14 " "	— " 300.080,50	caudato	9,85	—	—	2.985.881,56
18 " "	— " 150.029,50	"	10,50	—	—	1.444.290,50

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Giuseppe Trivetti & figli in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1° Aprile 1915 al 1° gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 2.742.059,20 L. 15.669.233,96 L. 14.042.058,60 debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 18,89%, 25,86%, 17%.

rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati del febbraio 916 - semipettinati del febbraio 916 e cardati semipettinati provvisti con contratti stipulati dal gennaio 1916 al 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 26,22%, 11,22%, 2,62%;

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1° Aprile 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito — sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 325.204.16) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 9.083.271.36 (lire Novemilioni ottantaquattromila duecentosettantasei) 36/10

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Giuseppe Rivetti & figli con sede in Biella della somma di L. 9.083.271.36 (lire Novemilioni ottantaquattromila duecentosettantasei) e 36/10 quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*J. Maggiorani*

Il Segretario parlamentare

*Luigi Einaudi*

Il Segretario Generale

*Ernesto D'Agostino*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceni e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Agostinetti & Ferrua* con sede in *Biella* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28 Maggio 915	mis. 100%	80 cotone	80556.40
31 " "	"	"	81.835.20
11 Giugno " "	10311.80	carato	87.650.70
" " " "	15055.80	"	13098.46
14 " " " "	85591.20	"	748.923.01
18 Luglio " "	45.178.90	"	395.315.37
1° Settembre " "	50.075.00	"	438.156.25
2 Novembre " "	45.338.00	"	412.575.80
" " " "	50.494.00	"	452.495.40
10 Gennaio 916	50.204.80	"	456.863.68
19 " " " "	50.065.40	"	475.621.20
14 Aprile " "	30.516.20	"	300.584.57
" " " "	8.144.00	campati	88.363.48
" " " "	21.199.60	"	230.015.66
" " " "	55.187.00	carato	543.591.95

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Apostinetti e Piana in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrelando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Maggio 1915 al 10 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 162.401,60 L. 3.129.965,97 L. \_\_\_\_\_ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 18,20%, 22,50% ..... % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati~~ cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal 10 gennaio 1916 al 1° maggio 1916 ad ammontare di L. 1.537.614,20 allo scatto del debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 15% ..... % ..... %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1° maggio 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sopra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 53.476,07) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 947.082,23 (lire Novecentoquarantasettemilaottantadue e 23/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Hosti, netti  
e Ferruo con sede in Biella della somma di L. 947.082,23  
(lire Novecentoquarantasettemilaottantadue e 23/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

Il Segretario Generale

Ernesto D'Agostino



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dice: 11. Gio. 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione. — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta <sup>114</sup> *Vercellone* con sede  
in *Sorbesato* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità  
di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31 - Maggio 1915 sul	5053,00	Colorato	£. 40264,00
11 Giugno " " "	9972,80	"	79782,40

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *F.lli ...* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati ~~dal~~ <sup>dal</sup> *Maggio* 1915 ~~e nel~~ <sup>nel</sup> *gennaio* 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. *122.016,10* L. ~~—————~~ L. ~~—————~~ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *16,20%* ~~—————~~ % ~~—————~~ % ~~—————~~ % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal ~~—————~~ gennaio 1916 al ~~—————~~ 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del ~~—————~~ % ~~—————~~ % ~~—————~~ %, avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del ~~—————~~ 1916 è stato detratto ~~il premio d'impermeabilizzazione~~;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ~~—————~~ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ~~—————~~ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 3396.40) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 16.867.43 (lire diecimila ottocento sessantasette e 43/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta F.lli Vercelloni con sede in Sordevola della somma di L. 16.867.43 (lire diecimila ottocento sessantasette e 43/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*[Firma illeggibile]*

Il Segretario parlamentare

*[Firma illeggibile]*

Il Segretario Generale

*Emilio D'Agostino*

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Peroio — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Ravelli e Pira* con sede  
 in *Biella* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità  
 di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28 maggio 1915	m.	20943.60	panno cotoneato	167.548.80
11 giugno	"	40350.40	"	322.803.20
12 luglio	"	20036.50	"	160.292.00
1 settembre	"	25067.70	"	200.541.60
25 ottobre	"	25312.60	"	212.625.84
2 novembre	"	25008.10	"	210.068.04
11 gennaio 1916	"	30522.20	"	256.386.48
23 febbraio	"	7492.50	cardato	71.178.75
15 aprile	"	8426.80	"	83.003.98

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Raselli e Tria* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *maggio* 1915 al *11* gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di *L. 1.530.265.96* L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *12.36*% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ %

~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati~~, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal *febbraio* 1916 al *dell'aprile* 1916

debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti ~~rispettivi~~ del *6.80*% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ %;

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *l'aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 18.144.01) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 211.885.05 (lire duecento undici mila otto centottanta cinque e centesimi cinque).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Ravelli e Piva con sede in Biella della somma di L. 211.885.05 (lire duecento undici mila ottocentottanta cinque e centesimi cinque) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*G. De Giovanni*

Il Segretario parlamentare

*G. De Giovanni*

Il Segretario Generale

*Giuseppe D'Agostino*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta S. Lora Totino con sede in Pisci ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28 Maggio 1915	ml. 2504%	ho cotoneato	£. 200379.80
14 Giugno	. . . 60010.10	. . .	. . . 480080.80
8 Luglio	. . . 10776.00	. . .	. . . 86808.00
31 Agosto	. . . 15002.10	. . .	. . . 120016.80
1° Settembre	. . . 15005.20	. . .	. . . 120021.60
25 Ottobre	. . . 30017.70	. . .	. . . 252148.68
4 Novembre	. . . 30018.60	. . .	. . . 252156.24
11 Gennaio 916	. . . 5000.00	. . .	. . . 42000.00
11	. . . 15027.00	. . .	. . . 126226.80
23 Febbraio	. . . 15000.00	. . .	. . . 126075.60
15 Aprile	. . . 5019.00	. . .	. . . 43916.25
15	. . . 15077.90	contato	. . . 14857.31
"	. . . 15012.80	"	. . . 147876.06

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta S. Lora, Torino in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrelando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Maggio 1915 al 1° gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. 1.679.258,12. L. \_\_\_\_\_

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 1/8 % \_\_\_\_\_ % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ <sup>cotonati e</sup> provvisti con contratti stipulati ~~dal~~ <sup>nell' febbraio e nell' aprile</sup> ~~gennaio 1916 al~~ 1° gennaio 1916 ~~al~~ 1° ~~aprile~~ aprile 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 1/8 % 1/8 % \_\_\_\_\_ %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1° ~~aprile~~ aprile 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 15.319.01) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 261.241.71 (lire Duecento sessantamila Duecento quarantuno e 71/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta L. Lora  
Totina con sede in Biella della somma di L. 261.241.71  
(lire Duecento sessantamila Duecento quarantuno e 71/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

Il Segretario Generale

Ernesto D'Agostino

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~ <sup>dicembre 1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Fratelli Fila \_\_\_\_\_ con sede in Poggiola ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28 maggio 1915	m.	24976.70	cotonato	L. 199813.60
17 giugno "	"	30931.90	"	" 247.555.20
8 luglio "	"	10010.-	"	" 80.080.-
25 agosto "	"	10037.10	"	" 80.296.80
25 ottobre "	"	5014.	"	" 42.117.60
4 novembre "	"	6094.	"	" 51.189.60
5 luglio "	"	15066	cardato pettinato	" 739.360.50
12 " "	"	10011.50	"	" 95.109.25
25 agosto "	"	20.002.60	"	" 190.024.70
28 ottobre "	"	24601.60	"	" 220.999.
2 novembre "	"	25281.20	"	" 252.872.
12 gennaio 1916	"	30173.30	"	" 307.733.
23 febbraio "	"	25291.30	"	" 262.997.66
13 aprile "	"	8427.-	"	" 88.483.50
" " "	"	45381.50	"	" 449.206.10
" " "	"	16892.50	"	" 165.421.49.

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Fratelli Fila* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando, pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, <sup>e semi-pettinati</sup> cardati e semipettinati <sup>provvisi</sup> provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *maggio* 1915 al *12* gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *300952.80* L. *200.030,45* L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *18.89%* e *20.4%* rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ <sup>provvisi</sup> provvisti con contratti stipulati ~~dal~~ <sup>nel febbraio</sup> gennaio 1916 ~~al~~ <sup>nell'aprile</sup> 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *14.83%* — %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *1° aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito — sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 29.072,35) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 485.185,35 (lire quattrocento ottantacinque mila seicentottantacinque e centesimi trentacinque).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Fratelli Zila con sede in Coggiola della somma di L. 485.185,35 (lire quattrocento ottantacinque mila seicentottantacinque e centesimi 35) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

Il Segretario Generale

Enrico D'Agostino



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Fastotteri e Simonetti* con sede in *Lessora* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

25 maggio 1915	m. 10019.80	estonate	£ 80158.60
11 giugno "	" 70011.30	"	" 560.090.40
8 luglio "	" 20004.80	"	" 160.038.40
1 settembre "	" 30027.90	"	" 240.022.20
25 ottobre "	" 25028.40	"	" 210.238.55
4 novembre "	" 25087.-	"	" 210.730.80
5 gennaio 1916	" 50.014.50	"	" 240.121.80
23 febbraio "	" 20039.60	capdato	" 190.376.20
15 aprile "	" 30019.60	"	" 295.693.06
" " "	" 29894.70	"	" 284.400.59

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Cartotti e Siniouette* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *maggio* 1915 al *1* gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *1.881.601,55* L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *1,00*% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati ~~dal febbraio~~ *dal febbraio* gennaio 1916 al *aprile* \_\_\_\_\_ 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti a ~~lo~~ *lo* sconto rispettivo del *3,78*% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *1° aprile* \_\_\_\_\_ 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 9.975.40) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 376.048.15 (lire trecento settantasei mila quarantotto e centesimi quindici).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Fastotti e Sironetti con sede in Lessona della somma di L. 376.048.15 (lire trecento settantasei mila quarantotto e centesimi quindici) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Il Segretario parlamentare

*[Signature]*

Il Segretario Generale

*[Signature]*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trbaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Salfetti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Sorinazzo e Grassi in liquidazione* con sede in *Biella* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28 maggio 1915	m.	20000.90	cotonato	160.007.20
11 giugno	"	30.363.40	"	232.907.20
12 luglio	"	15048.50	"	120.388.00
31 agosto	"	15.000.40	"	120.003.20
25 ottobre	"	15122.40	"	127.028.16
2 novembre	"	15017.00	"	126.142.80
12 gennaio 1916	"	15339.00	"	128.847.60
24 febbraio	"	10246.60	"	860.29.44
22 aprile	"	15071.40	cardato	148.453.29
26 febbraio	"	5205.00	"	41640.00
22 aprile	"	15194.30	"	129151.55
22 "	"	10274.90	cotonato	56.510.85

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Porriano e Scassi in liquidazione in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal maggio 1915 al 12 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 1.028.324.16 L. \_\_\_\_\_ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 22,91% % \_\_\_\_\_ % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal febbraio gennaio 1916 al aprile 1916 per l'ammontare rispettivo di L. 86.029.44 - 543.128.50 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 10% 7,8% % \_\_\_\_\_ %, avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del aprile 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sopra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 3.908.04) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 2.44.307,85 (lire Duecento quarantaquattro mila trecento sette e centesimi ottantacinque.)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Sormano e Grazi  
in liquidazione con sede in Biella della somma di L. 2.44.307,85  
(lire Duecento quarantaquattro mila trecento sette e centesimi ottantacinque.)  
quale lucro indebito ed eccessivo relativo  
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare  
nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale

*Bruno D'Agostino*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Stesso mese</sup> stesso mese all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trbaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivettti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Succesi di G. B. Ciparoti con sede in Cosma ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

11. giugno 1915	mt. 20.358.80	colorato	Fr. 162.950.40
8. luglio	" " 11.980.00	" "	95.440. =
1. settembre	" " 5.967.20	" "	55.753.60
25. ottobre	" " 8.899.10	" "	75.592.44
4. novembre	" " 9.009.20	" "	75.677.28
8. gennaio 1916	" 9.405.70	" "	79.016.28
23. febbraio 916	" 8.601.00	" "	72.248.40
1. aprile	" 1.370.00	" "	11.508.00
14. "	" 5.518.90	colorato	52.439.55

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Success. G. B. G. P. di in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrelando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1° giugno 1915 al 8 gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. 44.430,00 L. — L. — debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 10,39% % .. % .. % .. % .. ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, ~~cardati e~~

~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal 1° gennaio 1916 al aprile 1916 ~~per l'importo rispettivo di L. di 83.56.40 e di 82.59.55~~ debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 3,12% % 3,78% % .. % .. % .. % ..; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1° aprile 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito — sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 2.665.18) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 8.169.43 (lire cinquanteotto mila e cent. 43)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Successori Dr. S. B. Giarbi con sede in Cosfilla della somma di L. 8.169.43 (lire cinquanteotto mila e cent. 43) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*G. Mazzoni*

Il Segretario parlamentare

*Guido Albertini*

Il Segretario Generale

*Ernesto D'Orsolin*

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piancenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Bertotto Serafina con sede in Vallemorco ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28 Maggio 1915	ml. 10035.00	colorato	£ 80.280.00
7 Giugno "	" 14.999.80	"	" 119.998.40
11 " "	" 10.002.80	"	" 81.022.40
15 " "	" 89.025.90	"	" 400.315.20
12 luglio "	" 30.055. =	"	" 240.448. =
25 Agosto "	" 20.039.20	"	" 160.312.60
28 Ottobre "	" 95.106. =	"	" 210.890.40
2 Novembre "	" 30.063. =	"	" 252.529.20
23 febbraio 1916	" 15.001.50	colorato	" 142.514.25
15 Aprile "	" 35.390.30	"	" 333.853.62
15 " "	" 34.962.90	"	" 326.973.85

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Bertotto (Lunfano) in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arreca-ndo pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Maggio al Novembre 1915 al ..... gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. 1.544.697,20 L. .... L. ....

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 12,5% ..... % ..... % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e~~

~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati ~~dalla~~ Febbraio gennaio 1916 ~~dal~~ 1° aprile 1916 ~~per l'ammontare di L. 2.103.341,77~~ debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti ~~rispettivi~~ del 5,29% ..... % ..... %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del febbraio al 31.12.1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ..... sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ..... consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 87/14.95) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 832.275.89- (lire Duecento trentacinquemila duecentosettantacinque e 89/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Bertotto Scrapiro con sede in Vallanovato della somma di L. 832.275.89 (lire Duecento trentacinquemila duecentosettantacinque e 89/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. ...*

Il Segretario parlamentare

*U. ...*

Il Segretario Generale

*Emilio ...*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicem. 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Carjotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Garbaccio e figli* con sede in *Salerno* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31 Maggio 1915	rub. 20.048.20	colorato	160.385.60
14 Giugno "	49.999.30	"	639.994.40
" "	19.991.50	"	159.932. =
8 Luglio "	40.010.40	"	320.083.20
1 Settembre "	50.019.20	"	400.153.60
31 Gennaio 916	44.969. =	"	359.489.95
28 ottobre 1915	10.011. =	terzetti, nat.	100.110. =
3 novemb. "	10.034. =	"	100.340. =
14 gennaio 916	60.021.20	"	600.213. =
21 " "	14.978.80	"	156.588.60
18 Aprile "	34.864.20	"	334.696.32
18 " "	49.990.30	"	494.903.98
18 " "	1.222.60	curato	10.604.70

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Guicciardi & Figli in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati~~ e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 31 Maggio 1915 al 14 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 2.057.288,75 L. 2.000.663,00 L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 4,32% 10,20% 0% rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati~~, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal 21 gennaio 1916 al 18 Aprile 1916 per la quantità rispettiva di L. 12.664,70 - 986.188,90 - debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 4,8% 2,8% 0%; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del gennaio 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ..... sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ..... consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 7001.10) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 16% 951.69 - (lire duecento e sessantasei mila novecento e 69/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Garbaccio e figli con sede in Vallemorco della somma di L. 107.951.69 (lire diecimila e settantasei mila novecento e 69/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. ...*

Il Segretario parlamentare

*... cubana*

Il Segretario Generale

*... D. ...*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>December 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,


hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con contratti sottoriportati la ditta Giardino Celestina con sede  
in Torone ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità  
di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

25- febbraio 916 - mt. 108,80 covato L. 46. 725, 10



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove-raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Gianni... in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati ~~dal~~ del febbraio 1915 al gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo di L.~~ 2670. 10 L.                      L.                      debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 9.11. %            %            %            %, ~~rispettivamente,~~ in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal gennaio 1916 al                      1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del            %            %            %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del                      1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito                      sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze                      conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L.                     ) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 6989,20 (lire Seimilanovecento Novecento e 20/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Giuseppe Celestina con sede in Perkone della somma di L. 6989,20 (lire Seimilanovecento Novecento e 20/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*A. Mancini*

Il Segretario parlamentare

*Luigi Albertini*

Il Segretario Generale

*Ernesto D'Agostini*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Reda Ottavio* con sede  
 in *Lessona* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità  
 di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

6. 9. 915	m.	10.074.90	cotonato	80.599.20
21. 10. "	"	10.143.80	"	85.207.92
2. 11. "	"	10.026.70	"	84.224.28
10. 1. 916	"	15.012.80	"	126.107.52
10. 1. "	"	6.008. -	"	50.467.20
24. 2. "	"	8.847.60	"	74.319.84

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Reda Ottavio in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal settembre 1915 al 10 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 326.606.12 L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 1.50% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati ~~dal~~ dal febbraio 1916 ad \_\_\_\_\_ 1916 ~~per l'ammontare di L. 24.319.84~~ debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 2.25% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ %; ~~avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del febbraio 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;~~

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito 11.101.741 sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze 11.101.741 consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 2645.25) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 49.582.79 (lire quarantasei mila cinquecento ottanta due e centesimi settanta nove).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Reda  
Ottavio con sede in Lenona della somma di L. 49.582.79  
(lire quarantasei mila cinquecento ottanta due e centesimi 79), quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. Mancolini*

Il Segretario parlamentare

*U. Albini*

Il Segretario Generale

*Emilio D'Alghosini*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

*Dicembre 1922*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Ubertalli Pietro con sede in Loggrola ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31. 5. 915	m.	30.088.40	cotonato	230.715.20
11. 6. "	"	29.563.20	"	236.505.60
12. 7. "	"	15.024.30	"	120.194.40
4. 8. "	"	16.491.70	"	131.933.60
28. 10. "	"	15.000.50	"	126.004.20
2. 11. "	"	15.058.20	"	126.488.80
11. 1. 1916	"	30.290.80	"	254.442.70
31. 8. "	"	30.016.60	semipettinato	285.157.70
28. 10. "	"	10.070.90	"	100.709.-
2. 11. "	"	20.212.-	"	202.120.-
23. 2. 916	"	25.296.80	cotonato	212.493.12
23. "	"	2.687.70	semipettinato	28.220.85
15. 4. "	"	29.885.50	cardato	283.912.90
15. 4. "	"	30.136.	"	286.292.-

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Mbertalli Pietro in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati~~ e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal maggio 1915 al 11 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 1.236.284.50 L. 587.986.70 L. — debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 11,34% 10,20% — % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal febbraio 1916 al aprile 1916 per il importo rispettivo di L. 212.593.12 - 5520.204.90 - 28.220.85 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 4,25% 3,78% 3,78%, avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1° aprile 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito non sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze non consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 7) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 231.820,75 (lire duecentotrentamila ottocentoventi e centesimi settanta cinque).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Albertelli Pietro con sede in Coggiola della somma di L. 231.820,75 (lire duecentotrentamila ottocentoventi e centesimi settanta cinque) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. P. Cristiani*

Il Segretario parlamentare

*Guido Calchi Novati*

Il Segretario Generale

*Giuseppe Di Tizio*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

*Dicembre 1922.*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria né personalmente, né per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Mosca e Ramella* con sede in *Brilla* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31.5.915	m.	3004.50	cotonato	£ 24.036
14.6	"	9017.80	"	72.142.50
11.1.916	"	2578.40	"	21.142.88
7.6.915	"	9028.50	cardato	83.513.62
14.6.	"	20.995.80	"	183.713.25
8.7.	"	12012.80	"	105.112.-
2.11	"	8131.	"	73.992.10
12.7.	"	8037.20	semipettinato	76.068.40
29.8	"	20980.70	"	199.316.65
28.10	"	21004.40	"	210.044.-
2.11	"	21027.60	"	210.276.-
2.11	"	7010.40	"	70.104.-
11.1.916	"	39972.50	"	397.279.25
26.2.	"	3.023.40	"	28.922.30
19.4	"	20.072.40	"	205.742.10

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Mosca e Ramella* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *maggio* 1915 al *11* gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *117.321.28* L. *446.330.97* L. *1.163.088, 30* debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *15.11%* *13.60%* *9.02%* rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati ~~dal~~ *febbraio* gennaio 1916 *a* *aprile* 1916 *per l'importo di* *3.234.464.40* debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *2.52%* — % — %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *febbraio e aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito — sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 49.420.29) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 140.437.07 (lire centoquarantamilaquattrocentoventisei e centomila sette).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Mosca e Ramella con sede in Brilla della somma di L. centoquarantamilaquattrocentoventisei e centomila sette (L. 140.437.07) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*M. F. ....*

Il Segretario parlamentare

*Luigi Albertini*

Il Segretario Generale

*Enrico D'Agostino*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Colongo Oreste con sede in Corico ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28.5.715	m.	9.996.50	cotonato	£ 79.992.40
"	"	20.025.60	"	160.204.80
8.7.	"	10.020.40	"	80.163.20
25.8.	"	10.014.-	"	80.112.-
25.10.	"	5.006.20	"	42.052.08
4.11.	"	5.000.70	"	42.005.85
8.1.716	"	20.074.70	"	168.123.68
23.2.	"	5.014.-	semipettinato	52.647.-
15.4.	"	10.081.30	"	105.853.65
24.2.	"	4.524.50	cotonato	35.291.10
25.4.	"	10.377.50	cardato	98.586.25

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Colongo Orate* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *maggio* 1915 al \_\_\_\_\_ gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. *652.633.81* L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dell'*11* % — % — % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati ~~dal~~ *dal febbraio* 1916 ~~al~~ *al aprile* 1916 ~~per l'importo rispettivo di~~ *di 35.291.10 - 293.86.25 - 188.500.65* debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *8.50* % *7.56* % *2.65* %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti dell'*aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 6521.70) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 106.744.38 (lire cento sessantaquattro mila e centomila trecento ottantaquattro e centomila trecento otto.)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Folouzo  
Oreste con sede in Rovino della somma di L. 106.744.38  
(lire cento sessantaquattro mila e centomila trecento ottantaquattro e centomila trecento otto.) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Il Segretario parlamentare

*[Signature]*

Il Segretario Generale

*[Signature]*



---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1912</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trbaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Sesna Giacomo Camillo* con sede in *Coggia* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28.5.915	m. 4542.40	catonato	£ 36339.20
14.6. "	" 10035.30	"	" 80284.80
6.7. "	" 10065.80	"	" 80526.40
1.9. "	" 10042.30	"	" 80338.40
25.10 "	" 15032.60	"	" 126278.86
2.11 "	" 10003.50	"	" 84029.40
4.11 "	" 15006.30	"	" 126052.92
8.1.916	" 20092.10	"	" 161923.09
17.1. "	" 7005.-	"	" 58842.-
17.4. "	" 6097.60	"	" 50199.05
17.4. "	" 8000.30	"	" 76002.85

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Alfred Piccini & C. in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrestando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Maggio 1915 al 17 gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. 834610.05 L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 1.09% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal 1° aprile 1916 al \_\_\_\_\_ 1916 ~~per l'ammontare rispettivo di L. 50199,05 - L. 76002.85~~ debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 1.87% 1.53% \_\_\_\_\_ %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del \_\_\_\_\_ 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 262.74.01) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 71.720.09/10 (lire Settantunamila settecentocinquantasei e 9/10)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Luca Giacconi Tessellina con sede in Carpesato della somma di L. 71.720.09 (lire Settantunamila settecentocinquantasei e 9/10) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

Il Segretario parlamentare

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria né personalmente, né per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoripartati la ditta Succesi. Giovanni Guadello e figli con sede in Bologna ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

26 Maggio 1915	col.	30.419,68	Canonato	fr.	227.273,50
11 Aprile	"	"	"	"	480.908, -
20 "	"	"	"	"	248.020,80
8 Luglio	"	"	"	"	400.429,60
1 Settembre	"	"	"	"	359.970,40
25 Ottobre	"	"	"	"	175.518, -
4 Novembre	"	"	"	"	294.005, -
10 Gennaio 1916	"	"	"	"	10.109,40
25 Agosto 1915	"	"	Lempferini	"	142.009,25
28 Ottobre	"	"	"	"	250.009,10
2- Novemb.	"	"	"	"	251.444, -
10- Gennaio 1916	"	"	"	"	200.532, -
24- febbraio	"	"	"	"	53.305,40
13 Aprile	"	"	"	"	508.304,30
"	"	"	"	"	40.257,30
"	"	"	"	"	422.712,15

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Succ. Giovanni Guadello e figli* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati~~ e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *Maggio* 1915 al *10* gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *2.205.234,70* L. *844.684,35* L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *12,20*% *14,40*% ..... % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e~~ semipettinati provvisti con contratti stipulati dal *gennaio* 1916 al *Aprile* 1916 *per l'ammontare di L. 1.256.323,05* debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti ~~agli~~ sconti rispettivi del *14,40*% ..... % ..... %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *gennaio Aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ..... sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ..... consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 62.091.88) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 452.212.55 (lire quattrocentocinquanta due mila duecento e 55 successivamente 559).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Succ. Giovanni Guabello e figli con sede in Palaufero della somma di L. 452.212.55 - (lire quattrocentocinquanta due mila duecento e 55) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

*Vincentino Albertini*

Il Segretario Generale

*Ernesto D'Agostino*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1912</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Piancერი e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Reda Giovanni* con sede in *Vallemorfe* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28.5.915	m.	5069.90	cotonato	20.559.20
12.7	"	10013.60	"	80.108.80
31.8	"	10245.	"	81.960.-
25.10	"	15220.80	"	127.858.88
4.11	"	15837.	"	128.830.80
5.1.916	"	20542.90	"	172.560.36
20.6.915	"	19854.90	cardato	173.730.38
23.2.916	"	14626.80	cotonato	122.865.12
17.4.	"	20195.	cardato	191.852.50
17.4	"	30306.30	"	282.891.89

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Teo Giovanni* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *Maggio* 1915 al *5* gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *631.873,04* L. *173.730,34* L. \_\_\_\_\_ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *15,11*% *12,60*% \_\_\_\_\_ % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal *febbraio* gennaio 1916 al *1° Aprile* 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *8,50*% *4,56*% \_\_\_\_\_ %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *febbraio ed aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 24.803,09) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 140.634,60 (lire quarantamila seicento trenta quattro e 60/100).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Tesa Giovanni e figli con sede in Vallucchio della somma di L. 140.634,60 (lire quarantamila seicento trenta quattro e 60/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Il Segretario parlamentare

*Luigi Albertini*

Il Segretario Generale

*Ernesto D'Agostino*

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1912</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trbaldo P. Tògna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Rida Gregorio con sede in Valle Mosso ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

16.5.915	m.	5817.40	cotonato	L 46.539.20
22.5.	"	3008.50	"	" 240.068.
11.6	"	20041.80	"	" 160.334.40
12.7	"	20051.-	"	" 160.408.-
1.9	"	23005.-	"	" 184.040.-
25.10	"	23079.40	"	" 193.866.95
2.11.	"	22955.30	"	" 192.824.50
10.1.916	"	19824.60	"	" 155.522.86
23.2.	"	7033.40	femipettinato	" 72.092.35
15.4	"	25194.70	"	" 264.543.25
18.4	"	19981.-	"	" 209.800.50

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Teola Geronzi* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *Maggio* 1915 al *10* gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. *1.333.608,94* L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *14,04*% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal *febbraio* gennaio 1916 al *1° Aprile* 1916 ~~debbano~~, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti ~~rispettivi~~ del *8,80*% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *febbraio* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 21540.15) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 150345.86 (lire centocinquanta mila trecentoquarantacinque e 86/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Feda Gepario con sede in Vallermora della somma di L. 150.345.86.  
(lire centocinquanta mila trecentoquarantacinque e 86/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*in. M. ...*

Il Segretario parlamentare

*Mario Albertini*

Il Segretario Generale

*Giuseppe D'Agostino*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1912</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Cedeschi e Rindici con sede in Torino ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28. 5. 1915	m.	10.000	cotonato	₤ 80.000
11. 6. "	"	40033.60	"	" 320.268.80
12. 7. "	"	7110.50	"	" 56.884. -
31. 8. "	"	25000.40	"	" 200.003.20
28. 10. "	"	8029.40	"	" 67.446.96
2. 11. "	"	23999.10	"	" 201.592.65
3. 2. 916	"	24012.20	"	" 201.202.68
17. 6. 915	"	10011. =	cardato	" 92.601.25
12. 7. "	"	17146.20	femipattinato	" 162.893.65
19. 2. 916	"	14508.20	cardato	" 127.827.90
13. 4. "	"	20.965.80	"	" 199.125.10
14. 4. "	"	16514. -	"	" 156.883. -
14. 4. "	"	7635.60	semipattinato	" 79.123.80
14. " "	"	10076.40	"	" 105.781.20

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Tedeschi e Guivici in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Maggio 1915 al febbraio <sup>gennaio</sup> 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 1.129.899.88 L. 92.601.75 L. 162.893.65 debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 11% 12,75% 12,75% rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal febbraio <sup>gennaio</sup> 1916 al 1° Aprile 1916 per l'ammontare rispettivo di L. 493.886. — L. 114.905. — debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 6,61% 6,61% — %, avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del febbraio 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito — sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 7429.45) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 229.889.40 (lire Duecentoventinove mila - Ottocento - Trentanove e 40/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Tedeschi  
& Guidici con sede in Torino della somma di L. 229.889.40  
(lire Duecentoventinove mila - Ottocento - Trentanove e 40/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. ...*

Il Segretario parlamentare.

*U. ...*

Il Segretario Generale

*Giuseppe ...*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trbaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Mosca e Lillo con sede  
in Chiavara ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28- Maggio 1915	mt. 5121,10	colorato	l.	40.968,80
11- Giugno	"	"	"	561.092,-
7- Luglio	"	"	"	360.155
31- Agosto	"	"	"	320.192,80
25- Ottobre	"	"	"	252.141,95
4- Novembre	"	"	"	252.000,85
10- Gennaio 1916	"	"	"	336.047,55
17- "	"	"	"	101.585,50
23- febbraio	"	"	"	252.840,=-
18- aprile	"	"	colorato	71.732,78

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Maggiò in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Maggio 1915 al 14 gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. 2.223.286,16 L.

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 15,10% ..... % ..... % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, ~~cardati e~~

~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati ~~dall'14 gennaio 1916 ad aprile 1916~~ dall'14 gennaio 1916 ad aprile 1916 per l'ammontare ~~rispettivo~~ di L. 252.840 = £ 91.723,75 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 2,50% 1,56% ..... %;

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 14 gennaio 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ..... sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ..... consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 20.694.19) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 343.746.22 - (lire trecento quaranta tremila settecento settantasei e 22/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Mosca  
Alvizi con sede in Chiavari della somma di L. 343.746.22  
(lire trecento quaranta tremila settecento settantasei e 22/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*E. ...*

Il Segretario parlamentare

*Luigi Albertini*

Il Segretario Generale

*Giuseppe D'Agostino*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUITO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Fantoni e Mosca* con sede in *Alatri (Viterbo)* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31.5.915	m.	10.053.10	cotonato	80424.80
15.7.	"	10.027.40	"	80.219.20
9.8.	"	10.071	"	80568.-
25.8.	"	9.999.90	"	83.999.16
8.1.916	"	10.096.70	"	84.812.28
31.5.915	"	9.995.	cardato	87.456.25
2.11.	"	15.768	"	138.028.80
15.4.916	"	5010.503	"	84.482.06
		4987.103	"	
20.4.	"	7496.60	"	71.217.70

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Pantoni e Mosca* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *maggio* 1915 al *8* gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *400023.44* L. *225585.05* L. *—* debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dell'*11* % *13.60* % ..... % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati~~, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati ~~dall'aprile~~ *all'aprile* 1916 al *—* 1916 *per l'importo di L. 155.699.74* debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti allo sconto rispettivo del *7.56* % ..... % ..... %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ..... sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ..... consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 3977.56) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 94.902.87 (lire novantaquattro mila novacentodue e centesimi ottanta sette.)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Cantoni e Mosca con sede in Matthi della somma di L. 94.902.87 (lire novantaquattro mila novacentodue e centesimi ottanta sette.) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. Mussolini*

Il Segretario parlamentare

*Guido Albertini*

Il Segretario Generale

*Ernesto D'Agostino*

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>dicembre 1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Prima Giovanni con sede in Pettenuovo ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

20.5.915	m.	30013.10	cotonato	240.104.80
25.5.	"	19277.70	"	98.221.60
31.5.	"	6107.90	"	48.863.20
17.6.	"	26869.60	"	214.956.80
12.7.	"	20018.50	"	160.148.-
16.8.	"	20009.	"	180072.-
25.10.	"	20001.70	"	168014.28
2.11	"	20007.30	"	168061.32
11.1.916	"	30016.60	"	252.122.65
11.1.	"	15015.60	cardato	123.632.60
25.2.	"	15000.70	"	142.506.65
17.4.	"	35074.00	"	326.161.-
"	"	24920.70	"	228.902.32

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Scarpato & C. S.p.A. in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni <sup>cardati e cotonati</sup> ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal 1° maggio 1915 al 11 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 197.638,60 L. 1.510.564,65 L.

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 15,20% 11,0% .....% rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ <sup>cardati e cotonati</sup> provvisti con contratti stipulati dal 11 gennaio 1916 al 1° Aprile 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 9,14% .....% .....%; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del febbraio 1916 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ..... sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ..... conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 13.785.71) di modo che il recupero netto resta de-  
finito nella somma di L. 328.458.67 (lire trecentoventotto mila quattrocento  
cinquanta e 67/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare ~~suddetta~~ dichiara responsabile la ditta Prima  
Giovanni con sede in Verbania della somma di L. 328.458.67  
(lire trecentoventotto mila quattrocento e 67/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo  
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare  
nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

Di. Maresca

Il Segretario parlamentare

Luigi Albertini

Il Segretario Generale

Giuseppe D'Agostino



## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Reda e Silardiro* con sede in *Birlla* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31.5.915	m. 5021.60	cotonato	40182.80
11.6 "	" 15046.90	"	" 120375.20
31.8 "	" 7012. -	"	" 56.096. -
25.10 "	" 2096. -	"	" 17604.60
4.11. "	" 10366.50	"	" 87078.60
8.1.916	" 2017.90	"	" 16950.35
12.7.915	" 19998.90	femipettin.	" 189.989.55
1.9. "	" 3012. -	"	" 28.614. -
28.10 "	" 7993. -	"	" 79.930. -
8.1.916	" 15311.90	"	" 153.119. -

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Reda e S. Sardino* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati~~ e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *maggio* 1915 al ..... gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *338.278.35* L. *451.652.55* L. .... debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *15.11*% *9.08*% .....% rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, ~~e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal ..... gennaio 1916 al ..... 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del .....% .....% .....%;~~ avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del ..... 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sopra stabilito ..... sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ..... conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 16.488:60) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 75.635:16 (lire settanta cinque mila seicento trenta cinque e centesimi federi).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Peda e Silardino con sede in Biella della somma di L. 75.635:16 (lire settanta cinque mila seicento trenta cinque e centesimi federi) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. ...*

Il Segretario parlamentare

*Guido Albertini*

Il Segretario Generale

*Giuseppe D'Agostino*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Bona Basilio con sede in Casele ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

20. 5. 915	m.	11306.80	cotonato	90.454.40
28. 9. "	"	25006.40	"	200.051.20
31. 5. "	"	40.000.40	"	320.003.20
12. 7. "	"	20.070.90	"	160.567.20
12. 1. 916	"	5.026.20	"	42.220.10
25. 8. 915	"	20.012.90	cardato	175.112.85
12. 1. 916	"	30.278.90	"	275.537.95

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Bona Basilio* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, <sup>e cardato</sup> ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *maggio* 1915 al ~~gennaio~~ gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *813.296.10* L. *450.650.80* L. ~~\_\_\_\_\_~~ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *15.300* % ~~\_\_\_\_\_~~ % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e ~~che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal \_\_\_\_\_ gennaio 1916 al \_\_\_\_\_ 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ %;~~ avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del \_\_\_\_\_ 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 9168.66) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 198.041,23 (lire centonovantotto mila quarantuno e cent. ventitré).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Bona Banca con sede in Caselle della somma di L. 198.041,23 (lire centonovantotto mila quarantuno e cent. ventitré) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

Il Segretario parlamentare

*[Signature]*

Il Segretario Generale

*[Signature]*



# LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atto notificato ~~il 11 ed il 22 stesso mese~~ <sup>dicembre 1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e ~~la ditta Sormano e Grassi in liquidazione Fratelli Piazzenza Cartotti e Simonetti Fratelli Vercellone Ravelli e Pria Sella Trabaldo P. Togna Negri Garlanda Agostinetti e Ferrua Fiorina ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione Fratelli Fila Lora Totino Fratelli Cerruti G. Rivetti e figli Lanificio Targetti Loro Tonella e figli Simone e figli Bertotto Serafino Cerruti e Perolo Giardino Successori G. B. Gilardi Reda Ubertalli e figli Garbaccio e frat. in liquidazione Loro e Cappa Fratelli Botto Mosca e Long in liquidazione Mosca e Ramella Bertotto Modesto Bozzalla in liquidazione Bona Basilio Bruno Ventre Bardella Cantone e Mosca Colongo Guabello e figli Laclaire Salietti Lesna in liquidazione Mosca Silvio S. Picco Giov. Prina in liquidazione Reda Giovanni e figli Reda Gregorio Tedeschi e Giudici in liquidazione Fratelli Zegna Reda e Gilardino~~, *Bozzo Vittorio di Vallemosso*

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Boxho Vittorio con sede in Salerno ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28- Maggio 1915	col.	15.053,90	colorato	₹. 120.431,20
11 Giugno	"	10.013,90	"	80.111,20
"	"	10.013,90	"	80.111,20
15 Luglio	"	5000,-	"	40.000,-
28 ott. br.	"	5089,20	"	42.215,28
4 novembre	"	5034,90	"	42.273,16
3 febbraio	"	4978,60	semipitturato	49.756,-

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Bottero Vittorio in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati~~ e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Maggio 1915 al gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 425.129.04 L. 49416.- L. ..... debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 1.55% 4.51% .....% rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e ~~che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal~~ gennaio 1916 al ..... 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del .....% .....% .....%; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del ..... 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ..... sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ..... consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 2513,24) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 303,29,56 (lire trecentamila trecento trentanove e 56/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta FORNO  
Vittorio con sede in Varese della somma di L. 303,29,56  
(lire trecentamila trecento trentanove e 56/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

Il Segretario parlamentare

*[Handwritten signature]*

Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1712</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Fratelli Legna s. r. l.* con sede in *Edineo (M. m.)* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31. 5. 1915	m.	5019.90	cotonato	50159.20
14. 6. "	"	15089.50	"	120.716.-
12. 7. "	"	5033.-	"	40.264.-
1. 9. "	"	15104.20	"	120.833.60
28. 10. "	"	21.009.10	"	176.526.54
2. 11. "	"	24088.40	"	202.342.56
9. 1. 1916	"	16031.70	"	134.666.28
23. 2. "	"	12.994.30	"	104.766.92
15. 4. "	"	7359.20	"	56.297.88
23. 2. "	"	6547.-	cardato	62.196.50
15. 4. "	"	77.340.60	"	703.132.82
15. 4. "	"	18.000.30	"	171.002.85

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20 % (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Attilio Regna di Anzelo* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20 % di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *Marzo* 1915 al *5* gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. *835.458,08* L. L. L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *20*% *20*% *20*% ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal *febbraio* ~~gennaio~~ 1916 al *1° Aprile* 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *20*% *5,62*% *—*%; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *febbraio* ~~gennaio~~ 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sopra stabilito ~~—~~ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ~~—~~ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 4.738.57) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 106.887.58 (lire centomila ottocento ottantasei), e 58/100.

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Li. Lepina di duplo con sede in Trivico della somma di L. 106.887.58 (lire centomila ottocento ottantasei) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*Gi. Mancini*

Il Segretario parlamentare

*Luigi Albertini*

Il Segretario Generale

*Giuseppe D'Agostino*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>dicembre</sup><sup>1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione B, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trbaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione B e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Bertotto Modesto con sede in Vallemosso ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

11. 1. 916	m.	30112.30	semipettinato	£ 301.123
11. 1.	"	16.926.10	cotonato	" 142.179.25
19. 2	"	20.029.90	semipettinato	" 210.313.95
18. 4	"	30.092.70	"	" 315.553.35
"	"	30.643.90	"	" 319.197.40

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Bertotto Modesto* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati~~ e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal ..... 1915 ~~del~~ gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. .... L. 142.179,25 L. 301.123,00 debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto dell'11-70% 13-22% .....% rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e~~ semipettinati provvisti con contratti stipulati ~~dal~~ *del febbraio* gennaio 1916 ~~e~~ *a aprile* 1916 ~~per un ammontare complessivo di L. 845.064,20~~ debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi dell'6% .....% .....%; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del ~~febbraio~~ *febbraio e aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ..... sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ..... consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 5710.80) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 96.834.09 (lire Novantaseimilaottocento trentaquattro e centesimi nove. —)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Bertotto Madeto con sede in Valle Monno della somma di L. 96.834.09 (lire Novantaseimilaottocento trentaquattro e centesimi nove) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

U. Mastelloni

Il Segretario parlamentare

Luigi Cicerchia

Il Segretario Generale

Emilio D'Agostino

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Federico Bozzalla* con sede in *Coggiola* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

15.5.915	m.	18032.80	cotonato	120262.40
31.5.	"	50.006.	"	400.048.-
17.6	"	140.002.50	"	1.120.020.
12.7	"	70.042.80	"	560342.40
31.8	"	90.020.20	"	720.161.60
25.10	"	60.068.70	"	504.577.08
4.11.	"	50.047.80	"	420401.52
11.1.916	"	49.898.40	"	419.146.56
2.11.915	"	20.710.10	semipettinato	207.101.-
11.1.916	"	20016.80	"	200.168.-
18.4.	"	29971.20	cotonato	206.801.28
18.4	"	25318.80	cardato	233.707.52
"	"	15002.10	"	142.519.95
18.	"	40642.10	semipettinato	426.742.05
"	"	20674.40	"	213.714.44

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Federico Bozzalla in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati~~ e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal maggio 1915 al 11 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 4.264.959.56 L. 407.269. L. — debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 9.20% 10.20% — % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dall' Agosto 1916 per l'importo rispettivo di £ 206.801.28 - £ 376.227.47 - £ 640.456.149 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 1.85% 2.27% 3.78%, avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1° aprile 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito — sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 83432.88) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 387.060,24 (lire trecentoottantasettemila sefantasei e centomila Ventiquattro.) =

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Federico Bossalla con sede in Loggiola della somma di L. 387.060,24 (lire trecentoottantasettemila sefantasei e centomila Ventiquattro.) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. Mancini*

Il Segretario parlamentare

*Guido Calchi Novati*

Il Segretario Generale

*Emilio D'Agostini*



## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Mosca e Long* con sede in *Chiavazzo (Biella)* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

8.7.915.	m. 80.131.50.	semipettinato	₤ 770.749.25.
1.9. "	" 50.027.	"	" 452.756.50.
28.10. "	" 100.017.	"	" 1.000.110. -
2.11. "	" 100.017. -	"	" 1.001.170. -
10.1.1916.	" 60.550. -	"	" 605.500. -
26.2. "	" 100.097. -	"	" 1.050.982.80.
15.4. "	" 121.329. -	"	" 1.264.087.65.
" " "	" 119.997. -	"	" 1.259.926.50.

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Mora e Long* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *luglio* 1915 al *10* gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. *7.832.905.<sup>44</sup>* L. — L. — L. — L. debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *16,90*% — % — % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati ~~nel febbraio~~ 1916 *il* *aprile* 1916 *per l'importo di L. 1.574.990.95.* debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti a ~~sconti~~ *sconti* ~~rispettivi~~ del *5,67*% — % — %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *1° aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito — sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 53.280.30) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 607.228.41 (lire Seicento cinquemila duecento ventotto e centesimi quarantuno).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Mosca Long con sede in Chianezza della somma di L. 607.228.41 (lire Seicento cinquemila duecento ventotto e centesimi quarantuno) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*G. P. ...*

Il Segretario parlamentare

*Luigi Albertini*

Il Segretario Generale

*Giuseppe D'Agostino*

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>Dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,


hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Caruti e Perolo con sede in Vipiana Brella ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

8 Luglio 1915	usl.	80051.00	sum/pottinato	760484.50
25 Agosto	"	50.13.8.	"	476.242.60
28 Ottobre	"	100.174.40	"	1.001.774.01
21 Novembre	"	100.025.80	"	1.000.258.-
10 Gennaio 1916	"	80.184.-	"	801.840
26 "	"	80.211.50	"	794.513.60
17 Aprile	"	20.128.70	"	195.271.15
"	"	100.452.50	"	966.851.73



che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Giuseppe e Paolo in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni ~~cotonati, cardati e~~ semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal diegno 1915 al 10 gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. 4.040.596,11 L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 12% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni ~~cotonati, cardati e~~

semipettinati provvisti con contratti stipulati dal 26 gennaio 1916 al 17 Aprile 1916

~~debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 10% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ %;~~

~~avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del gennaio e febbraio 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;~~

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 19.139.60) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 310.560.33 (lire trecento diecimila cinquecento 33 - tantos e 33)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Gerruti & Perolo con sede in Vigliano Biellese della somma di L. 310.560.33 (lire trecento diecimila cinquecento 33) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. Mussolini*

Il Segretario parlamentare

*Guido Albertini*

Il Segretario Generale

*Ernesto D'Agostini*



---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~stesso mese~~ <sup>dicembre 1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Loro e Jappa con sede  
in Lessona ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità  
di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31 - Maggio 1915	- mt. 5.133,40	Letonate	- L. 140.979,20
11 - Giugno	" " 4.007,60	"	" 56.060,80
11 "	" " 7.994,30	"	" 63.954,40
14 "	" " 40.041,10	"	" 320.328,80
8 Luglio	" " 10.004,60	"	" 80.036,80
1 Settembre	" " 5.002,40	"	" 40.019,20
25 Ottobre	" " 10.023,80	"	" 84.199,92
4 novembre	" " 12.018,00	"	" 84.151,20
11 gennaio	" " 9.990,00	"	" 83.916,00
25 agosto	" " 10.030,60	Lempattini	" 95.290,40

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Doro e Jappa* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati~~ e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *febbraio all'ottobre* 1915 al ~~gennaio~~ 1916, per lo ammontare <sup>rispettivo</sup> di L. *853.646.33* L. *95.990.70* L. ~~.....~~ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del ~~15,49~~ *15,20* % ~~.....~~ % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, ~~e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal gennaio 1916 al 1916~~ debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del % % %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ~~.....~~ sono stati detratti gli sconi già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ~~.....~~ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 4.155.44) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 142.653.84 (lire integramente in contante per cento cinquanta e 84/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Loro e Cappa con sede in Genova della somma di L. 142.653.84 (lire integramente in contante per cento cinquanta e 84/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. Mussolini*

Il Segretario parlamentare

*Ugo Albertini*

Il Segretario Generale

*Emilio D'Agostini*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta S. Picco e figli con sede in Vallermosa ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31. 5. 915	m.	10029.50	cotonate	80637.60
11. 6. "	"	30023.30	"	240.186.40
12. 7. "	"	20.018.80	"	160.150.40
31. 8. "	"	20006.50	"	160.052.-
29. 10. "	"	20051.90	"	168.435.96
2. 11. "	"	20021.	"	168.176.40
5. 7. 916	"	20177.40	"	169.490.16
13. 1. "	"	5072.	"	42.604.80
23. 2. "	"	7177.	"	60.286.80
23. 2. 915	"	8165.40	capdate	77.571.30
15. 4. 916	"	15337.10	"	145.702.45
"	"	15477.80	"	146.469.10

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Ricco S. e figli in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arreando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Maggio 1915 al 13 gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. 1.189.433,72 L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_ debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 12,09% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore, di essi, e che i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal febbraio gennaio 1916 al 1° Aprile 1916 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 5,10% 4,53% \_\_\_\_\_ %; per l'ammontare rispettivo di L. 64886,80 - L. 369702,85 avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del febbraio gennaio 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. ~~.....~~) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 169.662.474 (lire 169.662.474) senza alcun valore e 1/100.

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta P. Ricco e figli con sede in Valle Mosso della somma di L. 169.662.474 (lire 169.662.474) senza alcun valore e 1/100 quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

R. Mar... ..

Il Segretario parlamentare

Luigi Albertini

Il Segretario Generale

Ernesto D'Agostino



---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre 1922~~<sup>dicembre 1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trbaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con ~~contratti~~ <sup>contratti</sup> sottoportati la ditta Loro Luipi con sede  
in 204 ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

17 maggio 1915	enl. 10004, 60	cotonato	£. 80036, 80
31 " "	" 10251, 20	"	, 82.009, 60
31 " "	" 10014, 60	"	, 80.116, 80
29 giugno	" 15111, -	"	, 120.888, -
5 Agosto	" 15.495 20	"	, 123.961, 60
25 febbraio 916.	" 7.078, 10	carvato	, 66.861, 95
15 Aprile	" 5.703, 70	"	, 54.176, 15
15 " "	, 20.034, 70	lennipettin.	, 206.657, 05
15 " "	, 12.010, 20	"	, 126.107, 10
25 febbraio	" 11.819, -	Cotonato	, 99.279, 60
18 Aprile	" 18.504, 10	"	, 146.271, 10

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Loro Luigi* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *1° maggio all'1° aprile* 1915 al ..... gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *487.013 80* L. .... L. .... debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *16* % ..... % ..... % rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal *febbraio* gennaio 1916 al *1° aprile* 1916 *per l'ammontare reale rispettivo di L. 245.550 40 - 1463.802 35 (cotonati e semipettinati)* debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *2,49* % ..... % ..... %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *febbraio e aprile* 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito ..... sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze ..... consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 19473.34) di modo che il recupero netto resta de-  
finito nella somma di L. 158.934.83 (lire centocinquanteotto mila novacentotrenta e 83/100)  
cento e 83/100

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Loro Piana  
con sede in Prati della somma di L. 158.934.83  
(lire centocinquanteotto mila novacentotrenta e 83/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo  
ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare  
nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. Mussolini*

Il Segretario parlamentare

*Luigi Albertini*

Il Segretario Generale

*Ernesto D'Oglio*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~stesso mese~~ <sup>dicembre 1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Tognà — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUITO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Corrella Giovanni e figli* con sede in *Pray* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28.5.915	m.	10409,60	cotonato	₤ 83.276,80
11.6.915	"	40.023,30	"	" 320.178,40
8.7.	"	20.016,10	"	" 160.128,80
22.10	"	15.023,30	"	" 126.195,72
2.11.	"	15.164,-	"	" 127.377,60
12.2.916	"	27.418,50	"	" 230.315,40
4.8.915	"	5.994,80	semipettinato	" 56.950,60
31.8	"	14.940,90	"	" 141.938,55
28.10	"	6012,-	"	" 60.120,-
2.11	"	10.291,-	"	" 120.910,-
23.2.916		9384,60	cotonato	" 78.830,64
15.4	"	5127,80	"	" 43.577,52
23.2	"	314,80	cardato	190.454,25
	"	13.741,30		
15.4	"	20.394,80	"	" 193.750,60
15.4	"	15369,60	"	" 129.104,64

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta *Donella Giovanni e figli* in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati~~ e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal *maggio* 1915 al *febbraio* 1916, per lo ammontare rispettivo di L. *1.047.472.72* L. *3.61.919.18* L. — debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del *4.61%* *4.96%* .....% rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, ~~cardati~~ e ~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati ~~dal febbraio~~ *nel febbraio* 1916 ~~a aprile~~ *a aprile* 1916 *per l'importo rispettivo di L. 122.408.16 e L. 513.307.59* debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del *2.93%* *9.05%*; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del *febbraio* ~~aprile~~ 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito — sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 9070.23), di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 254.372.76 (lire Duecentocinquantaquattro mila trecento settanta due e centesimi settanta sei).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Conella Giovanni e figli con sede in Pray della somma di L. 254.372.76 (lire Duecentocinquantaquattro mila, trecento settanta due e centesimi settanta sei) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. Moro*

Il Segretario parlamentare

*Ugo Albertini*

Il Segretario Generale

*Ernesto Di Algeri*



---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre 1922~~ <sup>dicembre 1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria né personalmente, né per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Simone Giuseppe & figli* con sede in *Varese* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità

di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28 Maggio 1915	ml.	5003,00	fotomato	L. 40024,00
11 giugno	" "	30051,40	"	240.491,20
12 luglio	" "	5009,00	"	40.078,00
31 agosto	" "	12.310,00	"	96.080,00
25 ottobre	" "	15.003,00	"	136.035,20
9 novembre	" "	20.068,50	"	168.546,25
10 gennaio 916	" "	20.191,70	"	169.610,25
24 febbraio	" "	16.152,70	"	135.682,65
14 aprile	" "	6563,20	"	50.553,80
14	" "	5105,00	carato	484,97,50
17	" "	15296,70	"	152.068,65

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Ammon Giuseppe e figli in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Maggio 1915 al 10 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 880.872,95 L. L. L.

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 15,00% % %  
rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e

semipettinati provvisti con contratti stipulati dal 1° gennaio 1916 al 31 gennaio 1916  
per l'ammontare rispettivo di L. 186.235,05 - L. 192.856,45  
debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 8,52% % 8,36% %  
avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1° gennaio 1916 è stato detratto

il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 393.58.) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 163.151.58 (lire cento sessantatremila centocinquanta e 58/100)  
1 inv. L. 58/100.

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Simone Giuseppe & figli con sede in Valle Motto della somma di L. 163.151.58 (lire cento sessantatremila centocinquanta e 58/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*G. M. ...*

Il Segretario parlamentare

*Guido Albertini*

Il Segretario Generale

*Emilio ...*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 ~~dicembre~~<sup>dicembre 1922</sup> all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione. — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Salfetti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Fratelli Viacenza* con sede in *Cosino* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

25.2.1915	m.	30109.40	panno regolamentare	218.602.55
27.4.	"	75.003.00	"	126.025.20
10.5.	"	30.004.10	"	277.537.92
25.5	"	400.014.50	"	3.700.134.12
31.5	"	100.014.10	similare cotonato	800.112.80
11.6	"	199.995.10	tutta lana	1.749.957.12
17.6	"	200.099.60	"	2.625.871.50
8.7	"	350.045.60	"	3.062.899.-
9.6.	"	104.472.20	panno-grig.verd.	966.367.85
4.8	"	23051.40	g.v. tipo simil col	184.411.20
16.8.	"	350.763.00	g.v. <sup>15% di cotone</sup> similare pura lana	3.069.176.25
1.9	"	16.322.60	g.v. pura lana	150.984.05
1.9	"	11.981.20	g.v. semi pettinato	113.821.40
2.9	"	141.755.70	g.v. pura lana	1.289.976.86
2.9.1916	"	199.961.10	id. id.	1.819.646.86
11.1.	"	50.000.10	id. simil. pura lana	455.000.90
23.2.	"	57.324.20	g.v. id id	538.661.67
24.2	"	29.974.60	" id id pett. card.	310.702.42
29.4	"	89.959.00	" " pett. trama card.	976.055.15
29.4	"	30.003.30	" " " "	325.535.80
29.4	"	21.021.60	" " simil. p. lana	207.069.75

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

• che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta fratelli Piacenza & Borzino in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sé un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni <sup>regolamentare</sup> cotonati, cardati e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal febbraio 1915 al 11 gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 318.467,64 L. 984.524,00 L. 14.223.511,69 e L. 113.821,40 debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 30%, 17%, 30%, 15,30% rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti con contratti stipulati dal febbraio 1916 al aprile 1916 — 1916 per l'importo rispettivo di L. 238.366,82 e L. 1.569.706,52 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 25%, 25% — %; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del febbraio - aprile 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito 1702 sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze 1202 conseguenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. .....) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 3.392.819,52 (lire tre milioni trecento novanta due mila ottocento ottantasei e centomila).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Fratelli Piacenza con sede in Corino della somma di L. 3.392.819,52 (lire tre milioni trecento novanta due mila ottocento ottantasei e centomila) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. Mussolini*

Il Segretario parlamentare

*Luigi Albertini*

Il Segretario Generale

*Giuseppe D'Alagnano*



# LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

## PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 <sup>dicembre 1922</sup> ~~stesso mese~~ all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria nè personalmente, nè per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta Carlaire e Sabin con sede in Torino - ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

31. Maggio 1915	ml. 5063.40 cotoneato	£ 40.50, 20
11 Giugno	" " 8933. =	" " 40.257. =
14 "	" " 20.055.10	" " 160.520.80
8 Luglio	" " 10.049.40	" " 80.395.20
1° Agosto	" " 11.979. -	" " 119.882. -
25 Ottobre	" " 5106.50	" " 51.292.92
4 Novembre	" " 5101.31	" " 51.250.92
8 "	" " 10.355.90	" " 84.469.56
14 Aprile 1916	" " 8.968.10	" " 75.306.80
14 "	" " 10.948.40 cotoneato	" " 124.231, 80 -

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo omesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Lacclair e Habetto in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, ~~cardati e semipettinati~~ provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Muffes 1915 al 1.1 gennaio 1916, per lo ammontare ~~rispettivo~~ di L. 589.582.60 L. \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 11.18% \_\_\_\_\_ % \_\_\_\_\_ % ~~rispettivamente~~, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e

~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal 1.1 gennaio 1916 al 1.1 \_\_\_\_\_ 1916

per l'ammontare di £. 15.306.80 e £. 104.312.80 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 4.29% 3.72% \_\_\_\_\_ %;

avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del 1.1 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito \_\_\_\_\_ sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaud., l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze \_\_\_\_\_ consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 3739.82) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 74613.64 (lire Settantaquattromila seicenti lire circa e 64/100).

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Laclaire e Fabetti con sede in Torino della somma di L. 74.613.64 (lire Settantaquattromila seicenti lire e 64/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*U. Mussolini*

Il Segretario parlamentare

*Guido Albertini*

Il Segretario Generale

*Ermete D'Agostini*

---

---

## LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA PER LE SPESE DI GUERRA

*nella seduta del 13 dicembre ha preso la seguente deliberazione:*

Premesso che con atti notificati l'11 ed il 12 stesso mese all'On. Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra ed all'On. Presidente della Sotto Commissione **B**, il Comm. Cesare Bozzalla, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione dell'industria laniera italiana, e le ditte Sormano e Grassi in liquidazione — Fratelli Piacenza — Cartotti e Simonetti — Fratelli Vercellone — Ravelli e Pria — Sella — Trabaldo P. Togna — Negri — Garlanda — Agostinetti e Ferrua — Fiorina — ex Lanificio di Pianceri e Torino in liquidazione — Fratelli Fila — Lora Totino — Fratelli Cerruti — G. Rivetti e figli — Lanificio Targetti — Loro — Tonella e figli — Simone e figli — Bertotto Serafino — Cerruti e Perolo — Giardino — Successori G. B. Gilardi — Reda — Ubertalli e figli — Garbaccio e frat. in liquidazione — Loro e Cappa — Fratelli Botto — Mosca e Long in liquidazione — Mosca e Ramella — Bertotto Modesto — Bozzalla in liquidazione — Bona Basilio — Bruno Ventre Bardella — Cantone e Mosca — Colongo — Guabello e figli — Laclaire e Saliotti — Lesna in liquidazione — Mosca Silvio — S. Picco — Giov. Prina in liquidazione — Reda Giovanni e figli — Reda Gregorio — Tedeschi e Giudici in liquidazione — Fratelli Zegna — Reda e Gilardino,

hanno respinto le affermazioni e le risultanze della inchiesta condotta a loro carico dalla Sotto Commissione **B** e protestato per l'asserita incompleta comunicazione degli atti, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di cui al R. D. 4 maggio 1922, n. 638;

ritenuto in fatto che nel termine loro assegnato i lanieri, compresi quelli sulla cui istanza l'atto di protesta è stato notificato, non si sono presentati in Segreteria né personalmente, né per mezzo di speciale procuratore; che pertanto l'atto di protesta predetto è infondato e non può inficiare la regolarità degli atti compiuti, come la Commissione plenaria ha riconosciuto con deliberazione del 13 dicembre 1922;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

che con i contratti sottoriportati la ditta *Bruno Vietri e Parvella* con sede in *Coppola* ebbe ad assumere la provvista delle seguenti qualità e quantità di panni grigio-verde al prezzo a fianco di ciascun contratto indicato:

28 Maggio 1915	ml. 17.658,10	estovato	L. 141.264,80
11 Giugno	" " 40.195,80	" "	321.566,40
13 Luglio	" " 25.026,60	" "	200.219,80
25 Agosto	" " 30.019,60	" "	240.156,80
25 Ottobre	" " 15.008,80	" "	126.073,92
2 Novembre	" " 15.218,90	" "	132.038,76
17 Gennaio 916	" " 21.033, =	" "	176.522,20
17 Giugno 915	" " 10.143, =	curvato	93.822,48
30 Luglio	" " 5.094, =	Scampetto n.	48.421,50
28. Ottobre	" " 5.119,70	" "	51.197, =
2 Novemb.	" " 6.511, =	" "	55.110, =
19 febbraio 916	" " 5.139,30	curvato	48.823,35
15 Aprile	" " 21.254,20	" "	202.009,90
" "	" " 15.503,30	" "	147.971,35
19 febbraio	" " 25.392,70	curvato	213.340,58
15 Aprile	" " 15.070,20	" "	84.211, =

che i contratti per fornitura di panni grigio-verde stipulati dall'Amministrazione militare dall'aprile 1915 alla metà del gennaio 1916, richiamando esplicitamente le condizioni speciali mod. 372 per la provvista del panno grigio-verde regolamentare, vietavano ogni e qualsiasi immissione di lana meccanica ed altre fibre scadenti e che i contratti stipulati posteriormente e fino al 1° maggio 1916, avendo ommesso tale richiamo, ne consentivano tacitamente un moderato impiego, cioè una percentuale che le indagini fatte hanno permesso di fissare nel 20% (venti per cento) — cascami di seta compresi;

che dalle indagini espletate dalla Commissione e dalle prove raccolte — tra cui la confessione della ditta interessata — è risultato invece che la ditta Bruno Tucke & P. S. in tutto il periodo aprile 1915 - 1° maggio 1916, ha fatto impiego di larghe percentuali di lana meccanica ed altre fibre scadenti con danno della bontà ed idoneità dei panni forniti, arrecando pertanto pregiudizio agli interessi dell'Erario e del servizio e procurando a sè un lucro indebito ed eccessivo;

che il danno subito dall'Erario, in conseguenza delle violazioni contrattuali sistematicamente commesse dalla ditta, è stato calcolato, limitatamente al minor valore assoluto dei panni forniti nel periodo in esame (aprile 1915 - 1° maggio 1916) ragguagliandolo ad una percentuale del prezzo corrisposto dall'Amministrazione militare per le varie qualità di panni — cotonato, cardato e semipettinato — percentuale che, come gli atti comprovano, è in funzione delle miste ritenute come state adoperate dalla ditta e del periodo di tempo in cui le forniture sono state contrattate, visto che nelle forniture oggetto dei contratti stipulati dalla metà di gennaio 1916 al 1° maggio 1916 è ammessa la tolleranza del 20% di fibre scadenti;

che, in applicazione dei criteri seguiti, i panni cotonati, cardati e semipettinati provvisti dalla ditta con contratti stipulati dal Marzo 1915 al 1° gennaio 1916, per lo ammontare rispettivo di L. 1.537.990,68 L. 238.220,00 L. 154.422,50 debbono, a giudizio della Commissione, essere colpiti da uno sconto del 10% 10% 10% rispettivamente, in corrispondenza del minor valore di essi, e che i panni cotonati, cardati e ~~semipettinati~~ provvisti con contratti stipulati dal febbraio 1916 al 1° gennaio 1916 per l'ammontare di L. 227.551,68 - L. 227.114,00 debbono, per lo stesso motivo, essere soggetti agli sconti rispettivi del 11,33% 10,63% 10%; avvertendo che dall'ammontare reale dei contratti del gennaio 1916 è stato detratto il premio d'impermeabilizzazione;

che dell'ammontare del recupero come sovra stabilito sono stati detratti gli sconti già sofferti dalla ditta all'atto del collaudo, l'esame dei verbali avendo dimostrato che essi furono applicati per deficienze — consequenziali allo impiego della lana meccanica e

di altre fibre scadenti (in totale L. 25215,37) di modo che il recupero netto resta definito nella somma di L. 322.932,88 - (lire Trecentoventiduemila novecento trentadue e 87/100)

PER TALI MOTIVI:

La Commissione parlamentare suddetta dichiara responsabile la ditta Brino Venti e Pavella con sede in Coggiola della somma di L. 322.932,88 - (lire Trecentoventiduemila novecento trentadue e 87/100) quale lucro indebito ed eccessivo relativo ai contratti per fornitura di panni grigio-verde da essa stipulati con l'Amministrazione militare nel periodo aprile 1915-1° maggio 1916.

IL PRESIDENTE

*Di ...*

Il Segretario parlamentare

*Guido Albertini*

Il Segretario Generale

*Giuseppe ...*